



**ASSOCIAZIONE NAZIONALE GEOMETRI CONSULENTI TECNICI, ARBITRI E MEDIATORI  
"GEO-C.A.M."**

[organismodimediazionegeocam@geo-cam.it](mailto:organismodimediazionegeocam@geo-cam.it) - [organismodimediazionegeocam@pec.it](mailto:organismodimediazionegeocam@pec.it)  
[segreteria O.d.M. 393/8591921](mailto:segreteria.O.d.M.393/8591921)



Procedura Prot. n° \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_

**SEZIONE DISTACCATA DI \_\_\_\_\_**

Spett.

--

**Oggetto:** procedimento di mediazione  
Mancata risposta parte chiamata

Con riferimento alla Domanda di Mediazione da Lei presentata presso questo Organismo in data \_\_\_\_\_ di cui al prot. \_\_\_\_\_, l'Organismo ha provveduto ad invitare la parte chiamata che non ha fatto pervenire alcuna comunicazione relativa alla volontà di partecipare o meno al primo incontro preliminare di mediazione che è stato fissato per il giorno:

data		ora	
Presso la Sezione distaccata di			
Con sede in		cap	
Indirizzo e n° civico			
tel		fax	
Mail		pec	

Quale mediatore è stato incaricato:

titolo cognome e nome	
-----------------------	--

**ORGANISMO DI MEDIAZIONE INTERPROFESSIONALE NAZIONALE "GEO\_C.A.M."**  
Iscritta al n. 922 del Registro degli Organismi di Mediazione istituito presso il Ministero di Giustizia  
con sede in Roma, via Cavour, 179/a c.f. /PIVA 11404391002  
telefono 06 92957536 – telefax 06 23328897

Obiettivo del primo incontro è fornire alle parti le informazioni necessarie relative alla procedura ed al suo svolgimento, così che le stesse possano valutare se proseguire nella mediazione oppure abbandonarla: per tale ragione è auspicabile la presenza personale anche delle parti e non solo del consulente.

In tale ottica, La preghiamo voler confermare la Sua presenza almeno 2 giorni prima della data fissata per l'incontro.

La mancata conferma verrà considerata come rifiuto a partecipare all'incontro ( per le eventuali conseguenze ved. Art. 8 c.4 D.Lgs. 28/2010 riportato al termine della presente).

Le spese di mediazione, di cui si allega il prospetto, sono dovute solo se le parti proseguiranno la mediazione oltre il primo incontro. In tale importo risulta già ricompreso l'incremento del 25% previsto per il raggiungimento dell'accordo, che sarà restituito in caso di mancata conciliazione, salvo i casi previsti dalla normativa in vigore.

Nel caso di non proseguimento sono dovute solo le spese di avvio pari a € 40,00 oltre iva per le controversie di valore fino a € 250.000,00 e pari a € 80,00 oltre iva per quelle di valore superiore, da Lei già corrisposte al momento del deposito della domanda.

Rimanendo a disposizione per ogni ulteriore chiarimento ai recapiti della sezione sopra indicati, si inviano distinti saluti.

Data \_\_\_\_\_

Firma \_\_\_\_\_

(il Responsabile di Sezione)

**Allegati:**

- tabella indennità

**D.Lgs. 28/2010 – Articolo 8 – Procedimento**

4-bis. Dalla mancata partecipazione senza giustificato motivo al procedimento di mediazione il giudice può desumere argomenti di prova nel successivo giudizio ai sensi dell'articolo 116, secondo comma, del codice di procedura civile. Il giudice condanna la parte costituita che, nei casi previsti dall'articolo 5, non ha partecipato al procedimento senza giustificato motivo, al versamento all'entrata del bilancio dello Stato di una somma di importo corrispondente al contributo unificato dovuto per giudizio.